

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 23 dell'8 ottobre 1998 ("Pagobancomat"), che ha autorizzato la commissione interbancaria massima stabilita dalla Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat (CO.GE.BAN.), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90, per un periodo di cinque anni;

VISTO il provvedimento n. 38 del 27 novembre 2001 ("Pagobancomat"), che ha disposto, tra l'altro, che il valore della commissione interbancaria fosse commisurato allo 0,41 per cento della singola transazione e che fosse definita una nuova metodologia di calcolo della commissione stessa per il 2003;

VISTO il provvedimento n. 234/A del 24 ottobre 2003, con il quale è stato disposto l'avvio di un'istruttoria, ai sensi degli artt. 2, 4 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti di CO.GE.BAN., al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per l'autorizzazione in deroga della commissione interbancaria per Pagobancomat;

VISTO il provvedimento n. 246/A del 15 marzo 2004, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2004, fatto salvo l'ulteriore termine previsto per il rilascio del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

VISTO il provvedimento n. 252 /A del 7 maggio 2004 ("Norme per il funzionamento del servizio Pagobancomat"), con il quale è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2004 del termine di conclusione del procedimento per la parte relativa alle norme di funzionamento del circuito Pagobancomat;

VISTO il parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nel corso della procedura, vi sono stati contatti con la Commissione Europea, da parte della quale sono in corso accertamenti *antitrust* su materia analoga;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CO.GE.BAN. è un'associazione di imprese, costituita nel 1995 su iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) allo scopo di sviluppare la funzione di pagamento del servizio Bancomat presso terminali POS; di essa possono far parte le banche e le società capogruppo di gruppi bancari associate all'ABI. CO.GE.BAN. ha ottenuto dall'ABI la licenza d'uso del marchio Bancomat, con facoltà di sub-licenza alle banche.

2. Sono state ammesse a partecipare al procedimento le associazioni della distribuzione commerciale organizzata: Associazione Nazionale Cooperative Consumatori (ANCC-COOP), Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti (ANCD), Federazione Associazioni Imprese Distribuzione (FAID), Federazione Commercio Associato Moderno (FEDERCOM) e Confederazione Generale Italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO). Esse sono elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio legale Allen & Overy.

II. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

3. Il 27 ottobre 2003 è giunto a scadenza il termine di validità dell'autorizzazione relativa all'accordo "Pagobancomat", rilasciata con il provvedimento della Banca d'Italia n. 23 dell'8 ottobre 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90, con riferimento all'indicazione di una commissione interbancaria massima e delle "Norme che regolano il servizio". In prossimità di tale scadenza, con nota del 21 ottobre 2003, CO.GE.BAN. ha chiesto che l'accordo e le norme uniformi concernenti Pagobancomat fossero nuovamente autorizzati ai sensi della legge n. 287/90.
4. Con nota del 26 novembre 2003, le associazioni della grande distribuzione commerciale citate al punto 2 hanno chiesto di intervenire nel procedimento e di accedere agli atti ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 217/98. Nel mese di gennaio 2004 le associazioni hanno avuto accesso agli atti; il 13 febbraio 2004 hanno presentato una memoria.
5. Il 21 gennaio 2004 si è tenuta l'audizione di CO.GE.BAN., nel corso della quale è stata rilevata l'esigenza di disporre di informazioni più dettagliate sullo sviluppo e sulla diffusione di Pagobancomat, con particolare riferimento alle operazioni concluse presso la grande distribuzione commerciale, nonché sulla crescita delle convenzioni e sulle condizioni applicate dalle banche. Le informazioni sono state trasmesse il successivo 14 aprile 2004.
6. Il 13 febbraio 2004 le suddette associazioni della grande distribuzione commerciale hanno presentato una memoria concernente le modalità di determinazione della commissione interbancaria da parte di CO.GE.BAN. e gli effetti prodotti sulle commissioni applicate ai commercianti per l'utilizzo delle carte Pagobancomat.
7. Il 5 marzo 2004 la Banca d'Italia ha esteso la rilevazione già effettuata da CO.GE.BAN. sui costi che concorrono alla determinazione della commissione interbancaria a un campione composto da ulteriori banche.
8. Il 29 aprile 2004 la Banca d'Italia ha inviato a CO.GE.BAN., ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 217/98, la comunicazione delle risultanze istruttorie; copia della stessa è stata trasmessa in pari data alle associazioni della distribuzione commerciale ammesse a partecipare al procedimento. Il termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori è stato fissato al 30 maggio 2004.
9. Il 24 maggio 2004 si è tenuta l'audizione finale dei rappresentanti di CO.GE.BAN., nel corso della quale la Convenzione ha fatto riserva di presentare una memoria, depositata il giorno successivo.
10. Il 25 maggio 2004 le associazioni della grande distribuzione commerciale hanno presentato una memoria contenente osservazioni sia sulla comunicazione delle risultanze istruttorie della Banca d'Italia sia sul valore della transazione media per gli esercenti della categoria. Il successivo 27 maggio 2004 si è svolta l'audizione finale dei rappresentanti delle associazioni.

11. Il presente provvedimento conclude l'istruttoria con esclusivo riferimento alla commissione interbancaria prevista dall'accordo Pagobancomat.

III. IL MERCATO RILEVANTE

12. Il mercato di prodotto rilevante ai fini della presente istruttoria è quello delle carte di pagamento, comprensivo delle carte sia di debito sia di credito¹. La definizione si fonda sulle caratteristiche comuni e sulla sostituibilità tra le diverse carte di pagamento e trova conferma nell'evoluzione tecnologica, nella propensione all'utilizzo delle carte di pagamento da parte dei consumatori e nelle decisioni assunte in materia della Commissione Europea². Le carte di pagamento, pur presentando caratteristiche accessorie articolate, sono sostituibili tra loro rispetto alla funzione principale di strumento di pagamento nelle operazioni al dettaglio. La sostituibilità è asseverata anche dalla circostanza che la maggior parte degli esercizi commerciali accetta pagamenti elettronici con ogni tipo di carta.
13. Dal punto di vista geografico, l'offerta di carte di pagamento fa parte dei servizi bancari alla clientela per i quali le preferenze dei consumatori presentano peculiarità a livello nazionale, spiegabili con il diverso sviluppo raggiunto dal *retail banking* nei vari paesi³. La rilevanza nazionale è connessa con la struttura e le modalità dei servizi offerti ed è rimarcata anche dal fatto che i soggetti coinvolti, società e associazioni di categoria che hanno promosso gli accordi, hanno carattere nazionale.
14. La carta Pagobancomat opera secondo uno schema di funzionamento comune alle altre carte di pagamento più diffuse, quali quelle recanti i marchi VISA e Mastercard, rispetto alle quali si pone in rapporti di concorrenzialità stretta. I circuiti su cui transitano sia le carte Pagobancomat sia quelle VISA e MasterCard seguono un modello definito "a quattro parti". Gli enti gestori dei circuiti non procedono all'emissione delle carte né al convenzionamento degli esercenti, limitandosi a rilasciare licenze che consentono ai propri membri di operare sui due lati del mercato. Nell'ambito di un circuito "a quattro parti", la banca convenzionatrice paga una commissione interbancaria alla banca emittente per ciascuna transazione posta in essere attraverso una carta di credito o di debito; l'esercente corrisponde alla banca che lo convenziona una commissione (*merchant fee*) di valore, di norma, superiore a quella interbancaria. Gli schemi di pagamento "a tre parti", come quelli facenti capo ad American Express e a Diners, non prevedono commissioni interbancarie e presentano condizioni economiche più onerose per i titolari delle carte e per gli esercenti.
15. Le carte Pagobancomat, Visa Electron e Maestro di Mastercard (carte di debito) prevedono l'addebito diretto del pagamento sul conto corrente del titolare per ciascuna operazione effettuata; anche se vi è ritardo tra l'acquisto dei beni e l'addebito sul conto, tali carte non comportano la concessione di un credito a favore del cliente. Il minore costo e la possibilità di disporre di una rapida rendicontazione della spesa giustificano l'ampio utilizzo delle carte di debito in Italia. La maggiore diffusione delle carte Pagobancomat presso la clientela e gli esercizi commerciali convenzionati è dovuta alla minore onerosità di queste carte - in termini di commissione

¹ La definizione del mercato rilevante è stata esplicitata nei provvedimenti della Banca d'Italia n. 23 dell'8 ottobre 1998, n. 38 del 27 novembre 2001 e n. 41 dell'11 luglio 2002,

² La Commissione Europea ha adottato in numerosi casi un'analoga definizione di mercato rilevante; si vedano i casi IV/30.717-B e IV/35.999 Eurocheque; caso IV/29.373 Visa International; casi IV/34.234 edc/Maestro - IV/34.579 Eurocard/Mastercard - IV/35.217 Europay ATM Program; caso IV/34.010 Dutch banks (acceptance giro system). In particolare, la Commissione ha sottolineato che la rapida evoluzione delle tecnologie e la loro applicazione alle attività economiche hanno determinato innovazioni radicali nel campo dei sistemi di pagamento, rendendo possibile l'adozione di strumenti elettronici di pagamento (carte) alternativi al contante e agli assegni, caratterizzati da un più elevato livello di sicurezza; le ulteriori evoluzioni tecniche hanno accresciuto il grado di sostituibilità tra carte di debito e di credito.

³ Cfr. il caso *BNP-Dresdner Bank*, Commissione UE, Decisione del 24.06.1996, OJ L188/37 del 27.07.1996.

interbancaria, canone per il titolare e commissioni applicate agli esercenti - rispetto alle carte direttamente concorrenti Visa Electron e Maestro.

16. Al 31.12.03 le carte di pagamento in circolazione in Italia erano circa 50,5 mln (46 mln nel 2002), di cui il 49 per cento costituito da carte di debito e il 51 da carte di credito (cfr. tabella successiva). Il valore complessivo delle transazioni effettuate con carte si è attestato, nel 2003, a oltre € 74 mld, rispetto a € 48 mld di tre anni prima. I POS installati in Italia a dicembre 2003 ammontano a 895.000 circa, contro i 570.000 del 2000. Anche il sistema Pagobancomat ha registrato un costante aumento delle transazioni effettuate, del numero delle carte emesse e dei terminali POS abilitati.

Operazioni con carte di pagamento

Voci	2000		2001		2002		2003		Δ% 03/02	
	Numero (migliaia)	Importo (mln €)	Num.	Imp.						
Carte di credito:										
In circolazione	16.969		19.996		21.757		25.645		17,87	
- di cui attive	9.336		9.539		11.605		12.556		8,19	
Operazioni	272.316	25.337	314.444	29.539	358.350	33.799	374.008	35.065	4,37	3,75
Carte di debito:										
In circolazione	21.172		22.848		24.527		24.765		0,97	
Operazioni su POS	317.924	23.116	422.788	29.486	525.592	37.855	567.625	39.115	8,00	3,33
Terminali POS	570.577		748.294		818.716		895.000		9,32	

Fonte: Segnalazioni Banca d'Italia (Relazione annuale per il 2003)

Evoluzione del sistema Pagobancomat

Anni	2000	2001	2002	2003
Numero transazioni	327.033.198	421.198.784	545.118.280	575.664.242
Importo transazioni (mln di €)	23.714	32.694	37.801	41.081
Numero carte Pagobancomat emesse (milioni)	20	21,3	23	24,8
Numero terminali POS abilitati (migliaia)	580	640	690	720
Importo transazione media in €	72,6	78,2	69,3	71,4
Valore della commissione interbancaria	0,53%	0,41%	0,23€+0,0897% (da dicembre 2001)	0,20€+0,1039% (da novembre 2003)

Fonte: CO.GE.BAN.

17. L'aumento del numero delle carte di pagamento in circolazione in Italia è coerente con la crescente preferenza accordata a tale strumento di pagamento, a cui è riconducibile quasi il 30 per cento delle operazioni che si avvalgono di mezzi alternativi al contante. Tuttavia, il confronto tra la situazione italiana e le principali aree geografiche internazionali mette in evidenza che nel nostro paese vi sono margini per un'ulteriore sviluppo delle carte di debito; in particolare, il numero di carte di debito per 1.000 abitanti in Italia è pari a 430, contro 910 dell'Unione Europea e 902 degli Stati Uniti d'America. Analogamente, il numero di pagamenti effettuati nell'anno su un singolo POS è pari in Italia a 800, contro un valore medio di 2.800 nell'Unione Europea e di 3.200 negli USA. Il confronto internazionale sull'importo medio delle operazioni di pagamento su terminali POS mette in evidenza l'elevatezza del dato italiano al 2002 (91 euro per operazione) rispetto al dato medio dell'area dell'euro (67 euro).
18. Nel mercato di riferimento si registra la crescente concorrenza esercitata da Bancoposta, equiparato alle banche dal DPR n. 144/2001 anche ai fini dell'applicazione della normativa a tutela della concorrenza. Al 31 dicembre 2003 Bancoposta risulta il primo emittente di carte di debito in Italia; le carte Postamat, che per la funzione di pagamento si avvalgono del circuito Maestro di Mastercard, sono quasi 4,5 milioni e sviluppano un volume di transazioni pari a 5.648 milioni di euro.

Segmento carte di debito (numero carte emesse al 31.12.2003)

PRINCIPALI EMITTENTI:	% su carte Pagobancomat	% su altre carte di debito	% TOTALE
BancoPosta	0	56,51	15,96
Gruppo Unicredito Italiano	12,29	3,94	9,93
Gruppo SanPaolo-IMI	12,81	1,83	9,70
Gruppo Banca Intesa	n.d.	n.d.	9,21
Gruppo MPS	7,42	6,48	7,15
Gruppo Capitalia	8,27	1,38	6,32
Gruppo BNL	5,24	0	3,76
Gruppo Banche Popolari Unite	4,96	0,10	3,59
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese	3,48	0	2,49

Fonte: Segnalazioni Banca d'Italia

IV. DESCRIZIONE DELL'INTESA

19. Il presente procedimento è diretto a verificare la sussistenza delle quattro condizioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90 per il rilascio di un'autorizzazione in deroga al divieto di intese lesive della concorrenza. In proposito, CO.GE.BAN. ha confermato le circostanze che hanno motivato l'autorizzazione rilasciata con il precedente provvedimento.
20. Secondo i principi comunitari e nazionali⁴, l'accordo che stabilisce una commissione interbancaria multilaterale nella prestazione di servizi di pagamento configura una restrizione della concorrenza, in quanto impedisce alle banche di sviluppare politiche tariffarie autonome per la fornitura di servizi (ad esempio, il *processing* e la garanzia di pagamento per l'esercente)⁵. La commissione interbancaria può inoltre costituire, di fatto, un livello minimo per le commissioni applicate agli esercenti convenzionati.
21. Gli accordi per la fissazione di commissioni interbancarie nella prestazione di servizi di pagamento possono essere considerati come una restrizione della concorrenza indispensabile al fine di migliorare le condizioni di offerta del servizio e di produrre benefici per i consumatori⁶. Essi sono suscettibili di esenzione ai sensi della legge n. 287/90, in ragione dei benefici derivanti dall'ampia diffusione del servizio di pagamento in circolarità e dei connessi vantaggi in termini di eliminazione dei costi di transazione tipici delle contrattazioni bilaterali. In tal senso, occorre accertare che non si determinino effetti lesivi della concorrenza nei rapporti tra banca e cliente e che siano utilizzati criteri oggettivi per la determinazione della commissione.
22. Con il provvedimento n. 23 del 1998, la Banca d'Italia ha autorizzato la commissione interbancaria determinata da CO.GE.BAN., ritenendo sussistenti le quattro condizioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90: miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato;

⁴ Cfr. decisione della Commissione Europea del 10 dicembre 1984 sul caso "Eurocheque uniformi", pubblicata in G.U.C.E. n. L 35 del 7 febbraio 1985, p. 43; decisione della Commissione Europea del 12 dicembre 1986, sul caso "ABI"; Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento del Consiglio n. 17/62 sul caso "Banche olandesi", in G.U.C.E. 97/C 273/08 del 9 settembre 1997; decisione della Commissione Europea del 24 luglio 2002 sul caso "Visa International – Multilateral Interchange Fee", pubblicata in G.U.C.E. serie L 318 del 22 novembre 2002, p. 17.

⁵ Cfr. la decisione della Commissione Europea nel caso "Rheims II" (GU L 275 del 26.10.1999), anche in merito all'effetto dissuasivo che un accordo su una commissione di riferimento esercita sulla conclusione di accordi bilaterali.

⁶ Cfr. la decisione della Commissione Europea del 10 dicembre 1984 sul caso "Eurocheque uniformi", pubblicata in G.U.C.E. n. L 35 del 7 febbraio 1985, p. 43; decisione della Commissione Europea del 12 dicembre 1986, sul caso "ABI"; Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento del Consiglio n. 17/62 sul caso "Banche olandesi", in G.U.C.E. 97/C 273/08 del 9 settembre 1997.

sostanziale beneficio per i consumatori⁷; necessità delle restrizioni; non eliminazione della concorrenza. In particolare, ai fini della condizione relativa al “beneficio per i consumatori”, è stato disposto che la commissione fosse sottoposta a revisione periodica alla luce di un rapporto sui costi che concorrono alla sua determinazione.

23. La commissione interbancaria autorizzata dalla Banca d'Italia era pari allo 0,60 per cento della transazione; una commissione inferiore ai costi (0,20 per cento) era prevista per i pagamenti effettuati presso i distributori di carburante e i punti vendita della grande distribuzione alimentare. La differente tariffazione per settori merceologici era motivata dall'intento di promuovere lo sviluppo di Pagobancomat; il provvedimento della Banca d'Italia ha disposto l'obbligo di rimuovere il trattamento privilegiato per i due settori citati al termine della fase di lancio del nuovo strumento di pagamento.
24. Nei primi mesi del 2000 CO.GE.BAN. ha eliminato la differenziazione delle commissioni interbancarie a seconda del settore merceologico, stabilendo un valore unico pari allo 0,53 per cento della transazione. Con il provvedimento n. 38 del 2001, la Banca d'Italia ha disposto la riduzione dallo 0,53 allo 0,41 per cento della transazione; lo stesso provvedimento ha, inoltre, sollecitato una diversa configurazione della struttura della commissione interbancaria, articolandola in una componente fissa e una variabile, per renderla più coerente con la natura dei costi sostenuti dalle banche e tener conto della maggiore incidenza dei costi fissi non correlati all'importo della transazione.
25. In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. 38 del 2001, CO.GE.BAN. ha effettuato a fine 2002 ulteriori approfondimenti sui costi che concorrono alla determinazione della commissione interbancaria, definendo una commissione mista pari a 0,23 euro per operazione più lo 0,0897 per cento dell'importo della transazione.
26. Nel corso del 2003 CO.GE.BAN. ha svolto un'analisi campionaria sui costi sostenuti dalle banche emittenti. Il campione comprendeva undici banche attive principalmente nel segmento dell'emissione di carte Pagobancomat: vi figuravano banche sia di grande dimensione sia medie e minori, per una quota cumulata di mercato, calcolata secondo i parametri dell'associazione bancaria, superiore al 60 per cento.
27. I calcoli di CO.GE.BAN. hanno prodotto una commissione interbancaria, comprensiva di un *mark up* definito al livello del 10 per cento dei costi, pari a 0,20 euro più lo 0,1039 per cento dell'importo della transazione. Rispetto alla commissione in vigore per il 2003, la componente fissa risulta inferiore di tre centesimi di euro, mentre quella percentuale è leggermente superiore alla precedente. Il valore monetario complessivo della nuova commissione in base alla transazione media (di poco superiore a 71 euro nel 2003) risulta pari a 0,27 euro per transazione, con una diminuzione del 6,5 per cento rispetto al valore riscontrato nel 2003.
28. In generale, i dati dagli ultimi anni segnalano una netta riduzione del valore della commissione interbancaria nel quadro di una tendenziale invarianza del livello della transazione media Pagobancomat (cfr. tabella successiva). La convenienza relativa del sistema Pagobancomat è testimoniata dal fatto che le commissioni interbancarie previste dagli altri circuiti per le operazioni di pagamento nazionali risultano superiori a quella di Pagobancomat: per le carte Visa Electron, la commissione è interamente fissa, pari a 0,28 euro per operazione; per le carte Maestro del circuito Mastercard, la commissione interbancaria è superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare della transazione.

⁷ In un sistema quadripartito di pagamento mediante carta, come il sistema Pagobancomat, sia i commercianti (che fruiscono dei servizi prestati dalle banche che stipulano le convenzioni) sia i titolari di carte (clienti delle banche emittenti) sono considerati consumatori.

	2000	Dicembre 2003	Differenza %
Importo medio della transazione	72,71 €	71,4 €	-1,8%
Commissione interbancaria media	0,38 € (0,53%)	0,27 € (0,20€ + 0,1039%)	-28,9%

29. Inoltre, CO.GE.BAN. ha fatto presente che la commissione interbancaria ha un'influenza marginale sulla determinazione dei prezzi praticati alla clientela; per un campione di trentasei banche, rappresentanti oltre il 78 per cento del mercato, emerge che soltanto 4 applicano una tariffa fissa (la cui media semplice è 0,011 euro per operazione) unitamente a una componente percentuale (la cui media semplice è pari allo 0,53 per cento dell'importo della transazione). In media, le altre banche applicano soltanto una commissione percentuale, pari allo 0,67 per cento della transazione. Dall'analisi di mercato di CO.GE.BAN. risulta che l'introduzione della nuova commissione interbancaria non ha determinato sostanziali cambiamenti nella strutturazione delle commissioni applicate agli esercenti, che si differenziano a seconda dei costi sostenuti e della politica di *pricing* adottata dalle banche convenzionatrici.
30. Con nota del 19 gennaio 2004 CO.GE.BAN. ha fornito ulteriori informazioni, che aveva fatto riserva di presentare al momento della notifica dell'intesa. Si tratta di un'analisi campionaria (alla quale hanno partecipato 50 banche) sul grado di differenziazione dei canoni, che costituiscono la remunerazione delle banche emittenti le carte Pagobancomat a carico dei clienti. I principali risultati dell'analisi, svolta sui fogli informativi delle banche, sono i seguenti:
- i canoni annuali sono differenziati (coefficiente di variazione pari a 0,36; canone minimo pari a zero e massimo pari a 19,41 euro);
 - la media semplice dei canoni è pari a 10,55 euro per le carte Pagobancomat senza funzioni internazionali.
31. CO.GE.BAN. ha svolto un'indagine sulle commissioni praticate agli esercenti della grande distribuzione alimentare da 26 banche, rappresentative del 64 per cento del mercato in termini di pagamenti effettuati presso esercenti convenzionati con Pagobancomat. I principali risultati dell'analisi sono i seguenti:
- la commissione media applicata nel 2003 è pari allo 0,47 per cento, contro lo 0,67 applicato in media alla generalità degli esercenti;
 - 11 banche hanno dichiarato di non applicare commissioni alla grande distribuzione alimentare;
 - la media dei valori minimi delle commissioni è pari allo 0,18 per cento, contro lo 0,34 per cento per le altre categorie di esercenti;
 - nel 2003 soltanto due banche applicavano alla grande distribuzione alimentare commissioni fisse. Di queste, una banca richiedeva una commissione fissa già dal 2000, quando non era ancora in vigore la commissione interbancaria mista, per un valore inferiore a quello della commissione interbancaria stessa; l'altra banca applica una commissione mista nei confronti di una parte degli esercenti appartenenti alla categoria della grande distribuzione alimentare (15 per cento), mentre per la restante parte degli esercenti la commissione richiesta è percentuale.
32. CO.GE.BAN. ha trasmesso un'analisi delle commissioni praticate da un campione di 36 banche agli esercenti della grande distribuzione non alimentare, secondo quanto richiesto dalla comunicazione delle risultanze istruttorie; hanno risposto 18 banche, rappresentative del 62 per cento circa del mercato in termini di transazioni effettuate presso esercenti convenzionati al Pagobancomat. Dall'indagine emerge che:
- nel 2003 solo 2 banche applicavano commissioni fisse alla grande distribuzione non alimentare, in aggiunta a commissioni percentuali. Per una di esse, l'importo applicato

risultava inferiore alla componente fissa della commissione interbancaria definita da CO.GE.BAN.;

- 3 banche hanno dichiarato di applicare alla grande distribuzione commerciale non alimentare una commissione minima pari a zero;
- la commissione media applicata agli esercenti della grande distribuzione non alimentari è pari allo 0,54 per cento della transazione, contro lo 0,67 per cento mediamente applicato per la generalità degli esercenti convenzionati.

33. Confrontando le rilevazioni effettuate nel corso del procedimento da CO.GE.BAN. con quelle riportate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 38 del 27 novembre 2001 (punto 117) emerge una sostanziale riduzione delle commissioni praticate agli esercenti sulle transazioni Pagobancomat negli ultimi 4 anni (cfr. tabella successiva). Inoltre, considerando un importo medio delle transazioni effettuate presso la grande distribuzione alimentare pari a 60 euro e una commissione media pari allo 0,47 per cento, la commissione mediamente applicata agli esercenti della categoria in questione sarebbe pari a 0,28 euro per transazione, superiore di 2 centesimi di euro rispetto al valore della stessa commissione interbancaria (pari a 0,26 euro per transazioni di detto importo). Anche in termini di commissioni applicate agli esercenti, il sistema Pagobancomat risulta più conveniente rispetto agli altri circuiti di carte di debito operanti in Italia.

	<i>1999</i>	<i>2003</i>	<i>Differenza %</i>
Grande distribuzione alimentare*	0,62%	0,47%	-24%
Intero mercato	1,16%	0,67%	-42%

* Nel 1999 la grande distribuzione alimentare era compresa nei settori agevolati, mentre non è stata effettuata una specifica rilevazione per la grande distribuzione non alimentare.

VI. IL PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

34. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere espresso alla Banca d'Italia, ha riconosciuto che l'accordo promosso da CO.GE.BAN. sulla commissione interbancaria "può trovare una giustificazione nell'obiettivo di diminuire i costi di transazione che deriverebbero dalla contrattazione bilaterale o plurilaterale dell'importo della commissione. Inoltre, esso consente l'internalizzazione di effetti esterni che, qualora la commissione interbancaria fosse determinata a livello decentrato, condurrebbero a esiti di mercato inefficienti". In particolare, se le banche fissassero individualmente le proprie tariffe, non prenderebbero in considerazione le economie di rete del sistema, poiché dal punto di vista della singola banca esse rappresentano delle esternalità. Pertanto, "le banche emittenti sarebbero indotte a fissare prezzi troppo elevati per i titolari di carta, disincentivando la diffusione di tale sistema di pagamento, con effetti negativi anche per le banche che operano sull'altro lato del mercato, quello degli esercenti. La fissazione centralizzata dell'ammontare della commissione interbancaria consente invece di tenere in adeguata considerazione l'interesse generale del sistema alla più ampia diffusione dei pagamenti tramite Pagobancomat".
35. L'Autorità ritiene che l'accordo sia suscettibile di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90, purché esso, oltre a dare luogo a miglioramenti nell'offerta, non introduca restrizioni non strettamente necessarie, determini un sostanziale beneficio per i consumatori e non elimini la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
36. Per quanto concerne il metodo di calcolo della commissione, l'Autorità garante ha fatto presente che "l'utilizzo delle medie semplici per il calcolo dei costi ... sia in realtà inadeguato ad incentivare, in un contesto dinamico, l'introduzione di innovazioni atte ad aumentare l'efficienza e dunque a contenere il livello della commissione interbancaria, risultando preferibile allo scopo il riferimento al costo minimo del sistema, inteso – ad esempio – come la media dei costi del 25%

delle banche più efficienti”. L’Autorità osserva inoltre che “l’inclusione di una voce di *mark up* nel calcolo dei costi sostenuti dalle banche (pari al 10% del totale dei costi censiti) è in contrasto con la nozione stessa di *mark up*, che si riferisce al margine di profitto sui costi realizzato dall’operatore”.

37. In ordine agli effetti della commissione interbancaria sulle commissioni praticate agli esercenti, l’Autorità rileva l’opportunità di verificare se, a partire dal provvedimento di autorizzazione in deroga del 1998, si sia realizzata una progressiva riduzione del livello della commissione interbancaria e se a ciò abbia corrisposto una parallela diminuzione delle commissioni agli esercenti. In particolare, la determinazione della commissione interbancaria è suscettibile di influenzare la concorrenza nei mercati a valle poiché la commissione rappresenta il prezzo minimo applicabile dalla banca all’esercente per il servizio di convenzionamento: con riferimento al 2003, la commissione costituisce circa i 2/3 della *merchant fee* mediamente applicata agli esercenti.

VI. VALUTAZIONE DELL’INTESA

Rappresentatività del campione di banche utilizzato

38. Nel corso del procedimento, le associazioni dei commercianti hanno fatto presente che il campione di banche scelto da CO.GE.BAN. per le sue analisi, composto da 11 banche e rappresentativo del 61,2 per cento del mercato, avrebbe dovuto essere ampliato al fine di migliorarne l’attendibilità. Secondo i commercianti, le banche facenti parte del campione, essendo le maggiori emittenti di carte Pagobancomat, sarebbero state interessate a tenere alta la commissione interbancaria.
39. La Banca d’Italia ha condiviso l’opportunità di ampliare la rappresentatività del campione selezionato da CO.GE.BAN. per rilevare i costi dell’attività svolta dalle banche emittenti ed ha, pertanto, condotto un’ulteriore rilevazione presso altre 10 banche.
40. Il secondo campione è stato definito prendendo le banche immediatamente successive a quelle prescelte da CO.GE.BAN. nella graduatoria delle quote di mercato per numero di operazioni Pagobancomat effettuate nel 2003; esso è composto da 10 banche e comprende un operatore di grande dimensione e 9 istituti appartenenti alle categorie delle banche medie e minori, per una quota cumulata pari a circa il 17 per cento del mercato⁸. La composizione e la rappresentatività del complessivo campione selezionato per rilevare i costi dell’attività di *issuing*, comprensivo delle banche interpellate da CO.GE.BAN., possono ritenersi adeguate, trattandosi di operatori che coprono l’80 per cento circa delle transazioni effettuate con carte Pagobancomat⁹.

La metodologia di calcolo più efficiente


41. L’autorizzazione dell’accordo Pagobancomat è stata concessa riconoscendo che esso costituisce una restrizione della concorrenza indispensabile al fine di migliorare le condizioni di offerta del relativo servizio di pagamento, consentendo di massimizzare le esternalità di rete a vantaggio della clientela. Inoltre, nella misura in cui l’importo della commissione interbancaria venga monitorato e, in particolare, rifletta l’effettiva correlazione con i costi sostenuti dalle banche emittenti, la commissione consente di eliminare i costi di transazione del servizio, a beneficio dei consumatori. E’ stato quindi stabilito che l’ammontare della commissione coprisse i costi della garanzia che la

⁸ Hanno risposto al questionario inviato dalla Banca d’Italia nei termini prestabiliti 9 banche; un’altra banca ha presentato rilevazioni solo parziali e, pertanto, non utilizzabili ai fini dell’analisi.

⁹ Si rammenta che la citata decisione della Commissione Europea sul caso “*Visa International – Multilateral Interchange Fee*” fa riferimento a un campione che copre almeno il 50 per cento delle banche emittenti carte Visa.

banca emittente sostiene a fronte di un utilizzo abusivo della carta, nonché quelli di gestione associati al trattamento informatico e telematico delle transazioni. L'efficacia dell'autorizzazione è stata condizionata, tra l'altro, alla revisione annuale dell'ammontare della commissione interbancaria, alla luce di un rapporto circa gli elementi di costo che concorrono a determinarla, usando in particolare il metodo più efficiente di *processing*.

42. Con il provvedimento n. 38 del 2001 è stato rilevato che una commissione determinata in misura percentuale della singola transazione non tiene adeguatamente conto della natura dei costi che la compongono e, in particolare, della maggiore incidenza della componente fissa non correlata all'importo della transazione; pertanto, è stata segnalata l'opportunità di riconsiderare la struttura della commissione interbancaria, articolandola in:
1. una componente fissa, destinata a coprire i costi di trattamento della singola operazione di pagamento (ricezione dei movimenti contabili, gestione delle contestazioni, trattamento informatico, gestione delle scritture contabili);
 2. una componente variabile, relativa alle misure collettive di sicurezza (sistemi di autorizzazione, controllo del codice segreto, sistemi di prevenzione frodi, assicurazione contro rischi, introduzione del microcircuito);
 3. una componente relativa al rischio che le banche emittenti sostengono a fronte della garanzia del pagamento riconosciuta all'esercente, correlata al tasso di frodi sulle transazioni.
43. Coerentemente con la metodologia indicata nel provvedimento n. 38 del 2001, CO.GE.BAN. ha determinato il valore della commissione interbancaria come media aritmetica semplice dei costi rilevati dalle banche facenti parte del campione, eliminando i valori corrispondenti alla banca con i costi totali più alti (cfr. grafico seguente).



44. La scelta della media semplice per il calcolo della commissione - secondo quanto indicato nel richiamato provvedimento - corrisponde all'obiettivo di promuovere la diffusione e l'accettazione delle carte Pagobancomat e dei servizi che esse forniscono; si giustifica avendo a riferimento una nozione di efficienza in grado di coniugare la ricerca del costo medio di produzione più basso con un'estesa diffusione del servizio. La media semplice presenta il vantaggio di incentivare costantemente le banche, anche quelle efficienti, a migliorare il processo produttivo nel tempo;

essa, ripartendo il campione in due gruppi, determina un premio per le banche più efficienti e una penalizzazione per quelle meno efficienti, stimolando la ricerca del metodo meno costoso di produzione del servizio.

45. Il riferimento all'efficienza non implica necessariamente che il costo sia l'esclusivo parametro a cui commisurare il valore della commissione interbancaria; questa attiene a un servizio in cui le caratteristiche dell'efficienza non sono definite unicamente dal livello dei costi, ma assumono un significato più ampio, investendo anche la convenienza che questo tipo di strumento di pagamento sia fornito da un'ampia platea di banche. L'assunzione del valore di costo inferiore del campione, ovvero la media dei costi segnalati dalle 5 banche che presentano i livelli più bassi (come richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere espresso sull'istruttoria), condurrebbe alla determinazione di una commissione interbancaria non conveniente per una parte consistente del sistema bancario e potrebbe incentivare l'abbandono di Pagobancomat in favore dell'adozione di carte in cui la commissione interbancaria è più elevata.
46. Gli altri sistemi concorrenti di carte di debito (Visa Electron e Maestro) – che, come rilevato al punto 28, presentano una commissione interbancaria superiore a quella di Pagobancomat – si contraddistinguono sia per una maggiore redditività per le banche emittenti sia per oneri più elevati a carico della clientela. Stante l'ampia diffusione dei tre circuiti citati, per le banche non sarebbe difficile rinunciare a fornire una delle carte in questione ai propri clienti, in quanto vi sarebbe comunque la possibilità di emettere carte recanti marchi diversi. L'abbandono da parte delle banche del circuito domestico è un rischio non meramente teorico: CO.GE.BAN., durante l'audizione del 25 maggio 2004, ha fatto presente che diverse banche italiane stanno prendendo in considerazione la possibilità di emettere carte abilitate al prelievo Bancomat, abbinandovi la funzione di pagamento offerta da circuiti alternativi; in tal caso, il cliente non potrebbe più utilizzare la funzionalità Pagobancomat.
47. Nel corso del procedimento si è riproposto il problema del possibile impiego, in luogo della media aritmetica, della media ponderata per le quote di mercato ai fini del calcolo della commissione interbancaria; tale problema era già stato esaminato durante l'istruttoria che ha portato all'emanazione del provvedimento del 2001.
48. L'impiego della media ponderata è stato valutato in connessione con la problematica dell'esistenza di economie di scala nella prestazione dei servizi connessi con Pagobancomat. Considerato che non vi è ancora sufficiente certezza circa l'esistenza di risparmi di costo legati all'aumento dimensionale delle banche emittenti, l'utilizzo della media semplice per il calcolo dei costi sottostanti la commissione interbancaria corrisponde all'esigenza di effettuare i calcoli con riferimento alla tecnologia più efficiente. Allo stato, non vi sono quindi ragioni per modificare il criterio assunto nel precedente provvedimento.
49. Inoltre, secondo CO.GE.BAN. l'utilizzo della media semplice invece di quella ponderata è preferibile in quanto rappresenta una metodologia più equa di definizione della commissione interbancaria, in relazione alle diverse caratteristiche dimensionali delle banche partecipanti al sistema¹⁰. In particolare, le banche di maggiori dimensioni presentano costi operativi più contenuti non solo perché utilizzano soluzioni tecnico/organizzative efficienti, ma anche perché realizzano un volume di operazioni superiore. Infatti, considerato che la rilevazione dei costi è effettuata per singola operazione di pagamento, a parità di soluzioni tecniche e organizzative interne, una banca di minori dimensioni registra costi più elevati in ragione della minore base di

¹⁰ Al riguardo, le parti richiamano la Comunicazione della Commissione Europea n. 251/03 del 1995, relativa all'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri secondo cui l'entità della commissione interbancaria "dovrebbe essere fissata (e rivista regolarmente) al livello dei costi medi effettivamente sostenuti dalle banche partecipanti che svolgono il ruolo di banche dei beneficiari".

operazioni su cui ripartire i costi caratterizzati da una maggiore incidenza della quota invariante rispetto ai volumi. Ciò considerato, l'adozione della media ponderata porterebbe di fatto ad attribuire maggiore peso ai valori delle banche di maggiore dimensione, più bassi in ragione dei volumi da esse trattati, determinando anche una commissione interbancaria insufficiente a remunerare in misura adeguata le banche di minore dimensione. Queste ultime si troverebbero nella condizione di dover operare sotto-costo e sarebbe pertanto verosimile un loro disimpegno dall'offerta di Pagobancomat, che non risulterebbe più conveniente non per l'inefficienza di tali banche, ma a causa della limitata dimensione dei volumi operativi. Potrebbe di conseguenza ridursi, anche per questa via, la qualità dell'offerta della carta in questione, positivamente correlata alla sua diffusione sul mercato.

50. Il metodo di calcolo della commissione interbancaria definito nel provvedimento del 2001 ha previsto un correttivo di tipo statistico all'inconveniente, associato all'utilizzo della media aritmetica semplice, di attribuire lo stesso peso a tutti i valori della distribuzione, compresi quelli che si discostano notevolmente dalla misura di tendenza centrale prescelta (le cosiddette "code"). Questo correttivo consiste nell'eliminazione della coda "anomala", identificata dalla banca che presenta il livello dei costi totali più elevato. Di conseguenza, applicando il metodo descritto, non è stata presa in considerazione la banca con il più alto livello di costi totali. Inoltre, dal momento che la commissione interbancaria è ora costituita da una componente fissa ("totale dei costi operativi") e da una variabile (relativa sostanzialmente alle "frodi e insolvenze", calcolata in percentuale dell'ammontare della transazione), si è posto il problema se eliminare dalla distribuzione complessiva anche la voce relativa alle "frodi e insolvenze" riferita alla banca che presenta il più alto valore percentuale delle insolvenze rivenienti da transazioni Pagobancomat.
51. Al riguardo, CO.GE.BAN. ha osservato che le insolvenze tendono a correlarsi inversamente ai costi sostenuti per approntare procedure atte a evitarne il verificarsi; è questo il caso, ad esempio, della procedura che consente di verificare la capienza del conto del cliente (procedura "*on line to issuer*"). Dai dati delle banche del campione si evince che le due banche che sostengono i costi operativi più elevati si avvalgono entrambe di una procedura diretta di verifica della capienza del conto; per una di esse, si riscontra un livello di frodi e insolvenze più basso della media del campione, verosimilmente a seguito dell'utilizzo della nuova procedura. Pertanto, allo scopo di tenere adeguatamente conto, ai fini dell'eliminazione delle code anomale, dei costi affrontati per ridurre gli oneri connessi con la gestione del rischio delle transazioni, CO.GE.BAN. ritiene preferibile eliminare dal campione i dati della banca che presenta il maggiore dei costi totali determinato dalla somma dei costi operativi (diretti più indiretti) e del valore monetario relativo alle frodi e insolvenze sostenute dalla stessa banca¹¹.
52. La soluzione proposta da CO.GE.BAN. risulta condivisibile: applicare meccanicamente un criterio basato sull'altezza dei costi totali senza considerare che una parte di questi rappresenta l'onere finanziario di un investimento destinato a ridurre la rischiosità delle transazioni condurrebbe a un'ingiustificata penalizzazione per le banche che intendono accrescere la propria efficienza nel lungo periodo. Poiché il metodo di determinazione della commissione interbancaria deve risultare tale da incentivare l'innovazione e la costante ricerca dell'efficienza operativa, è necessario che, nella valutazione complessiva dei costi, siano adeguatamente considerate quelle banche che, sia pure attraverso iniziative individuali, consentono di accrescere l'efficienza complessiva del sistema dei pagamenti.
53. Al fine di preservare la ricerca, da parte delle banche, del costante miglioramento del processo produttivo, dovrà essere verificata l'idoneità del parametro prescelto a rappresentare l'efficienza del processo produttivo. A tal proposito, CO.GE.BAN. valuterà, in relazione all'evoluzione

¹¹ Questo valore si ottiene rapportando il valore percentuale delle frodi e delle insolvenze all'ammontare della transazione media Pagobancomat.

tecnologica e all'espansione del mercato delle carte di pagamento in Italia, se e in quale misura sia giustificabile l'utilizzo di metodi alternativi per il calcolo della commissione interbancaria, che tengano anche conto di eventuali economie di scala presenti all'interno del processo produttivo.

L'analisi dei costi

54. CO.GE.BAN. ha determinato il valore delle singole componenti della commissione interbancaria (identificate da voci relative, da un lato, a *clearing & settlement*, agli altri costi diretti, ai costi indiretti e, dall'altro, alle autorizzazioni e a ricerca e sviluppo) come somma di medie di sotto-voci. Una diversa metodologia porterebbe a effettuare prima la somma di tutti gli elementi di costo, riferiti a una stessa banca, calcolando poi la media sul totale. Questa correzione metodologica è stata effettuata poiché, stante l'impossibilità per alcune banche del campione di rilevare i costi del processo operativo con un sufficiente grado di analiticità, i valori relativi ad alcune voci sono stati aggregati, con conseguente mancato avvaloramento di alcune specifiche sotto-voci di costo. La correzione dei dati, secondo quanto esposto, ha comportato una riduzione di alcuni dei costi considerati, ripercuotendosi sul totale dei costi (cfr. – *omissis* –).
55. In relazione a quanto previsto nel punto precedente, CO.GE.BAN. ha messo in evidenza che una banca del campione ha dichiarato non disponibile il dato relativo a “ricerca e sviluppo”; l'elemento mancante verrebbe così a essere considerato pari a zero, con conseguente distorsione del valore finale del costo medio. Al riguardo, si è ritenuto metodologicamente più corretto inserire al posto del dato non disponibile la media dei dati rilevati dalle altre banche.
56. La voce relativa alle “insolvenze” dovrebbe essere determinata tenendo conto delle perdite effettive dovute all'insolvenza dei titolari. Dall'esame della documentazione è tuttavia emerso che, per pervenire alla quantificazione di tale voce, è stato calcolato un indice il cui numeratore è costituito dall'ammontare delle scoperture su conti (intese come saldi contabili debitori al netto delle concessioni di credito) provocate da transazioni Pagobancomat. Questo metodo di calcolo delle insolvenze porta a sovrastimare la parte dei costi totali dedicata alla copertura del rischio di insolvenza, dato che non può ritenersi che l'intero ammontare delle scoperture si traduca in perdite effettive. L'impostazione utilizzata dalla Convenzione produce verosimilmente un aumento, non quantificabile, della componente variabile della commissione interbancaria. Nel corso dell'istruttoria, si è posta, pertanto, l'esigenza di disporre di informazioni più dettagliate sulle modalità di calcolo delle perdite effettivamente subite dalle banche, nonché di una più corretta determinazione della componente variabile della commissione interbancaria.
57. Al riguardo, CO.GE.BAN. ha fatto presente l'impossibilità di definire una misurazione chiara e uniforme del fenomeno di trasformazione degli scoperti di conto corrente in insolvenze effettive. Pertanto, è stato stabilito di prendere in considerazione soltanto quelle scoperture per le quali è stato verificato il contemporaneo soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- i. mancata copertura dell'incapienza del conto corrente da parte del cliente entro un breve periodo o dopo un sollecito della banca;
 - ii. importo contenuto delle transazioni effettuate, per essere ragionevolmente certi che fossero dovute a transazioni Pagobancomat;
 - iii. riconducibilità delle scoperture esclusivamente a clientela con effettivi problemi di solvibilità.
58. Dalla documentazione trasmessa è emerso che una banca del campione ha determinato i costi indiretti in percentuale (25 per cento) dei costi diretti. L'inadeguatezza di tale metodologia è stata rilevata nel provvedimento n. 38 del 27 novembre 2001; in assenza di specifiche indicazioni da parte della banca interessata, sono stati ricalcolati i costi indiretti utilizzando il criterio appropriato¹². Un analogo correttivo è stato utilizzato per altre due banche del campione

¹² L'algoritmo utilizzato per calcolare il costo indiretto per operazione è il seguente:

interpellato da CO.GE.BAN. che non hanno fornito la quantificazione dei costi indiretti. In un caso, la quota relativa alle frodi e alle insolvenze comunicata da una banca è stata calcolata rapportando il valore monetario della voce “incidenza gestione scoperture” al valore dell’importo medio della transazione Pagobancomat nel 2003, pari a 71,4 euro.

59. Inoltre, alla luce dei principi elaborati in sede comunitaria, sono compresi nella commissione interbancaria soltanto i costi relativi a servizi resi, almeno in parte, ai commercianti; dall’analisi di CO.GE.BAN. sono stati quindi eliminati i costi “di produzione e invio dell’estratto conto”, ancorché non valorizzati.

La questione del mark up

60. CO.GE.BAN. ha previsto fra le componenti della commissione interbancaria una voce specificamente dedicata al *mark up*, pari al 10 per cento del totale dei costi. Al riguardo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel proprio parere, ha rilevato che l’inclusione di tale voce nel novero degli elementi che concorrono alla formazione della commissione non risulterebbe giustificabile.
61. Si ritiene che la determinazione della commissione interbancaria non possa prescindere dalla considerazione del *mark up*. Va infatti rilevato che il *mark up* è una componente del prezzo che viene pagato per i servizi resi dalle banche emittenti alle banche che effettuano il convenzionamento con un beneficio anche per i commercianti. La mera copertura dei costi, priva della remunerazione del capitale investito, non risulterebbe idonea a garantire condizioni di equilibrio finanziario alla banca che emette le carte e ne sopporta i costi (primo fra tutti, quello relativo alla garanzia del pagamento); senza equilibrio finanziario anche il servizio rappresentato da Pagobancomat non troverebbe ragione di essere prodotto e distribuito sul mercato. La mancata previsione di un margine di guadagno per gli operatori che emettono le carte in questione renderebbe vana un’eventuale autorizzazione di un accordo che gli intermediari potrebbero trovare non conveniente realizzare. In assenza di un tale margine, diverrebbe più concreto il rischio che le banche emittenti dismettano il servizio aderendo ad altri circuiti di pagamento, che garantiscano il conseguimento di un profitto adeguato¹³.
62. Inoltre, in assenza di un margine sui servizi resi dalle banche emittenti alle banche che convenzionano gli esercenti, si produrrebbe un incentivo per le prime a recuperare il mancato profitto direttamente sui titolari delle carte. Potrebbe determinarsi un meccanismo di compensazione che avrebbe come effetto quello di rendere meno trasparente la fissazione del prezzo per i servizi resi alle diverse categorie di utenti interessate dal funzionamento del circuito.
63. Si è osservato che il valore del *mark up* previsto per i servizi connessi al regolamento interbancario dei pagamenti tramite carte Pagobancomat non eccede i margini di profitto applicati sulle altre operazioni interbancarie connesse con i servizi di incasso e pagamento esaminati nel corso di precedenti istruttorie. Eliminando il margine, si determinerebbe un’ingiustificata disparità

$$\text{costo indiretto per operazione} = \frac{a(1+g)}{c(1+d)}$$

a = costo indiretto totale nell’anno precedente;
g = saggio di inflazione nell’anno precedente;
c = numero di operazioni effettuate con carte di debito nell’anno precedente;
d = saggio di crescita delle operazioni nell’anno precedente.

¹³ In proposito, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato cita il caso Comp/29.373 – *Visa International – Commissione interbancaria multilaterale*, da cui emerge che la commissione interbancaria per le carte di debito Visa Electron è stata fissata in misura pari a 0,28 euro per transazione. Tuttavia, è da ritenere che nella decisione di Visa di tenere il livello della commissione interbancaria al di sotto dei costi siano prevalenti ragioni di politica commerciale, che prescindono dall’esigenza aziendale di coprire e remunerare i costi del servizio.


di trattamento con quanto avviene per gli altri servizi, per i quali l'esistenza del *mark up* è generalmente accettata¹⁴.

64. Parte del rendimento del capitale investito in un settore di attività è ascrivibile alla remunerazione del rischio imprenditoriale: nel caso di Pagobancomat, questo rischio ha essenzialmente un profilo creditizio, che si manifesta in modo diverso a seconda che le banche offrano il servizio con modalità *on-line* oppure con modalità *off-line*; a tale ultima modalità, che rappresenta quella ancora prevalente, si associa un maggior contenuto di rischio dei pagamenti. Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria inducono a ritenere che l'evoluzione tecnologica porterà a una tendenziale riduzione di questa componente di rischio, che potrebbe giustificare, in prospettiva, una parallela diminuzione della voce inerente al *mark up*.

VII. LA TRANSAZIONE MEDIA E LE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE AGLI ESERCENTI (MERCHANT FEES)

65. Il valore della transazione media con carte Pagobancomat utilizzato da CO.GE.BAN. per la determinazione della commissione interbancaria è quello relativo all'anno 2002, pari a 70 euro; a fine 2003 tale valore, tenendo conto anche delle transazioni effettuate con carte Pagobancomat presso Poste Italiane, è salito a 71,4 euro.
66. Come osservato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, occorre verificare l'andamento del valore medio della commissione interbancaria negli ultimi anni. Tale andamento risulta oscillante sostanzialmente a causa di due ordini di fattori: la variabilità dell'importo medio della transazione e gli interventi di modifica della commissione, sia nelle modalità di calcolo che nel livello complessivo, posti in essere da CO.GE.BAN a seguito dei provvedimenti del 1998 e del 2001. L'erraticità dell'importo medio della transazione rende più complessa la valutazione dell'incidenza della commissione interbancaria sulla transazione media. In ogni caso, dall'andamento dei ricavi complessivi derivanti dalla commissione interbancaria - rimasti sostanzialmente invariati nel triennio 2001-2003 a fronte di una crescita del numero di transazioni e del relativo valore, rispettivamente, del 36,7 per cento e del 25,7 per cento - risulta che la carta Pagobancomat, malgrado la sua diffusione, non ha consentito alle banche l'esercizio di potere di mercato.

¹⁴ Cfr. pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in occasione del provvedimento n. 46 del 31 gennaio 2003 "ABI: accordi sulle condizioni interbancarie in materia di sistemi di pagamento" e del provvedimento n. 42 del 30 luglio 2002 "ABI/CO.GE.BAN" (in merito agli accordi RiBa, Rid e Bancomat).



67. Dal momento che l'importo medio della transazione si modifica negli ultimi anni secondo linee di tendenza che non risultano chiaramente definite, è stato verificato che sia il valore monetario della commissione sia la sua incidenza sulla transazione media per il 2004 siano inferiori ai dati rilevati per il 2003 anche nell'ipotesi in cui il valore medio dei pagamenti Pagobancomat si riduca in modo rilevante. In ogni caso, non può mettersi in discussione la struttura della commissione - articolata in una componente fissa e una variabile - definita, anche su sollecitazione delle associazioni dei commercianti intervenute nella precedente istruttoria, allo scopo di tenere conto della natura dei costi sostenuti dalle banche emittenti. A livello di sistema, l'adozione di una commissione in larga misura fissa determina un'incidenza della commissione in maniera differente a seconda degli importi medi delle transazioni; tuttavia, ciò che rileva è che la struttura non ha prodotto un aumento complessivo dei proventi da commissione del sistema bancario.
68. Secondo le associazioni dei commercianti intervenute nel procedimento, l'introduzione di una commissione interbancaria in parte fissa renderebbe più onerose le transazioni medie degli esercenti, che sarebbero inferiori al livello medio della transazione individuato da CO.GE.BAN. In particolare, la transazione media della grande distribuzione sarebbe notevolmente inferiore a quella indicata da CO.GE.BAN.; al riguardo, sono stati forniti i risultati di una ricerca dell'istituto Cermes-Bocconi riferita al 2002, secondo cui il valore medio della transazione sarebbe di 19,55 euro per i supermercati e di 36,15 euro per gli ipermercati. Nella memoria presentata il 25 maggio 2004, le associazioni dei commercianti hanno fornito ulteriori dati rilevati presso i punti vendita associati a ANCD Conad e presso alcuni "Centri Applicativi" che registrano i pagamenti effettuati con carte di debito presso gli esercenti associati alla FAID e all'ANCC Coop. Da tali informazioni risulterebbe che il pagamento medio effettuato con carte Pagobancomat presso queste categorie di esercenti sarebbe pari a 48 euro circa.
69. Dal canto suo, CO.GE.BAN. ha fornito i dati dei Centri Applicativi (SSB e SETEFI), che gestiscono i pagamenti con carte Pagobancomat per l'intero sistema bancario¹⁵: tali dati hanno messo in evidenza che la media dei pagamenti con carte presso gli esercizi della grande distribuzione alimentare è inferiore alla transazione media complessiva (60 euro, contro i 71,4 riferiti all'intero sistema nel 2003); tuttavia, il controvalore delle transazioni effettuate presso

¹⁵ In Italia come in molti altri paesi europei, servizi interbancari come la "On-line Credit Card Authorization" (definibile come un servizio per l'autorizzazione all'uso di carte di pagamento) vengono offerti da società a forte specializzazione verticale, costituite dalle banche esclusivamente allo scopo di fornire questo tipo di servizi: le principali imprese del settore in Italia sono la Società per i Servizi Bancari (SSB), SECETI, ICCREA.

questo settore merceologico rappresenterebbe circa il 30 per cento dei volumi complessivi generati dal Pagobancomat.

70. La differenza tra i dati forniti da CO.GE.BAN. e quelli raccolti dalle associazioni della grande distribuzione commerciale in merito all'importo medio delle transazioni effettuate con carte Pagobancomat presso la grande distribuzione organizzata dipende dal fatto che le fonti informative utilizzate dalle due parti sono in parte diverse e si riferiscono comunque a processi operativi non sovrapponibili. Da un lato, CO.GE.BAN. ha chiesto informazioni alla Società per i Servizi Bancari – SSB SpA e alla SECETI SpA, che sono due dei tre Centri Applicativi gestori del processo operativo Pagobancomat a livello interbancario; dall'altro lato, le associazioni della grande distribuzione alimentare hanno fornito dati ottenuti da SIEBA, SETEFI (gruppo Banca Intesa), CILME Multitel SpA, SECETI Numerica Consorzio Triveneto, che sono solo alcuni dei circa 70 gestori di terminali POS incaricati di effettuare i collegamenti tecnici e contabili a livello di rapporti tra esercenti e banche convenzionatrici.
71. L'argomentazione delle associazioni dei commercianti sembra altresì fondarsi sulla convinzione che la commissione interbancaria sia sensibile al valore medio delle transazioni, nel senso che un'eventuale riduzione dell'importo della transazione presa a riferimento determinerebbe una corrispondente diminuzione della commissione. In realtà, l'importo della transazione media non influenza la componente fissa della commissione interbancaria e neppure la componente percentuale relativa alle frodi e alle insolvenze; il solo effetto che una riduzione della transazione media avrebbe sulla commissione interbancaria è invece quello di farne aumentare la residua componente variabile, dato che secondo la metodologia utilizzata essa è calcolata rapportando i costi di autorizzazione e di ricerca e sviluppo all'importo della transazione media.
72. Con riferimento alle commissioni praticate agli esercenti convenzionati con il servizio Pagobancomat, un'ulteriore rilevazione è stata svolta dall'associazione dei commercianti FAID. Dall'analisi dei dati emerge che la commissione media applicata al settore alimentare è pari allo 0,45 per cento e che la stessa è salita allo 0,51 per cento nei primi mesi del 2004. Tale valore risulta comunque inferiore al dato medio di sistema, pari allo 0,67 per cento (cfr. punto 29), riflettendo il fatto che la grande distribuzione mantiene, in media, un potere contrattuale nei confronti delle banche. La stessa Autorità garante ha rilevato che la grande distribuzione ha spesso con le banche un rapporto non limitato al mero convenzionamento per le carte di debito, ma riguardante una pluralità di servizi; è dunque plausibile che per questa particolare categoria di commercianti le banche definiscano il prezzo per la convenzione nell'ambito dell'offerta congiunta di numerosi altri servizi.
73. Al riguardo, è emerso che le politiche di prezzo delle banche risultano sostanzialmente svincolate dal livello e dalla struttura della commissione interbancaria; inoltre, l'introduzione della diversa struttura della commissione interbancaria non ha determinato cambiamenti nella tipologia delle commissioni applicate agli esercenti. Vi è, pertanto, un'ulteriore dimostrazione che la commissione interbancaria non ha prodotto un allineamento dei prezzi delle banche e, quindi, non ha comportato effetti anticompetitivi sul segmento di mercato banche-esercenti.

VIII. CONCLUSIONI

74. L'analisi dei dati a disposizione ha fatto emergere la sostanziale conformità del metodo di calcolo utilizzato da CO.GE.BAN. con quanto disposto dal provvedimento n. 38 del 2001. Il valore della commissione interbancaria determinato nella misura di 0,20 euro più lo 0,1039 per cento della transazione può ritenersi congruo rispetto ai costi sostenuti dalle banche emittenti. L'analisi dei costi ha messo in evidenza che il costo medio delle banche emittenti per il completamento di una

transazione Pagobancomat è più elevato rispetto a quello calcolato dalla Convenzione e attualmente in vigore. Il livello attuale della commissione risulta altresì coerente con i dati relativi allo sviluppo di Pagobancomat (in termini sia di carte emesse sia di utilizzo delle stesse) e con la sua diffusione nelle reti commerciali convenzionate. Ciò posto, occorre comunque procedere alla verifica delle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 287/90 per il rilascio di una nuova autorizzazione in deroga al divieto di intese lesive della concorrenza.

75. In base all'istruttoria condotta risulta confermata la sussistenza delle condizioni già rappresentate nel provvedimento n. 23 del 1998 per il rilascio dell'autorizzazione.

Prima e seconda condizione: progresso tecnico ed economico a vantaggio dei consumatori

76. In via preliminare, si osserva che nel sistema dei pagamenti esigenze tecniche, principalmente riconducibili alla caratteristiche di rete dei servizi offerti, richiedono forme di cooperazione tra gli operatori per ridurre i costi e favorire l'innovazione. In tale contesto, anche accordi sui prezzi possono essere considerati meritevoli di un'esenzione¹⁶. Occorre altresì tener presente che la commissione interbancaria multilaterale non rappresenta un prezzo applicato al consumatore, ma costituisce una remunerazione tra banche costrette a effettuare tra di loro il regolamento di un'operazione di pagamento senza poter scegliere la controparte.

77. Per quanto riguarda la prima condizione stabilita dalla legge n. 287/90 (miglioramento del progresso tecnico ed economico), si rileva che la prestazione del servizio Pagobancomat presuppone un elevato grado di coordinamento fra le banche, anche in relazione alla comune applicazione di innovazioni tecnologiche, posto che il fine del servizio è quello di consentire al cliente di una banca di effettuare pagamenti anche presso i POS di altre aziende di credito. In questo senso, la possibilità di effettuare gli acquisti di beni tramite una carta di debito nazionale in circolarità su tutto il territorio rappresenta un miglioramento, qualitativo e quantitativo, dell'offerta di servizi di pagamento, di cui le intese bancarie sottostanti sono un presupposto essenziale.

78. Il miglioramento nelle condizioni di offerta produce anche un sostanziale beneficio per i consumatori attraverso il soddisfacimento delle esigenze di rapidità e di affidabilità dei pagamenti e di agevole reperibilità dei POS su tutto il territorio nazionale. L'ampio utilizzo delle carte Pagobancomat produce effetti positivi sull'attività degli esercenti: consente una notevole riduzione dei costi connessi con la gestione fisica del contante, inclusi quelli destinati all'adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire le frodi; accresce le possibilità di spesa della clientela, mettendo a disposizione della stessa un mezzo di pagamento, sicuro e di semplice e immediato utilizzo. Da tali caratteristiche dello strumento di pagamento traggono beneficio in primo luogo i volumi di vendita degli esercenti.

79. Per quanto riguarda la seconda condizione (beneficio per i consumatori), va rilevato che nei sistemi di carte di pagamento quadripartiti, quali il sistema Pagobancomat, operano due categorie di utilizzatori, distinte e interdipendenti: quella degli esercenti e quella dei titolari delle carte. Ogni categoria preferirebbe che i costi afferenti al sistema venissero pagati dall'altra: gli esercenti hanno interesse a mantenere bassa o, al limite, negativa la commissione interbancaria (ossia che venga pagata dall'emittente alla banca convenzionatrice), mentre i titolari delle carte propendono per una commissione interbancaria positiva (ossia pagata dal convenzionatore all'emittente). La

¹⁶ Cfr. ad esempio l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 nel settore dei trasporti che prevede, a determinate condizioni e nel rispetto di determinati obblighi, la concessione dell'esenzione a favore di accordi sui prezzi tra i membri di conferenze marittime. Cfr. anche l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1617/93 che stabilisce un'esenzione per categoria a favore degli accordi sui prezzi tra le compagnie aeree in merito alle tariffe IATA per l'interlining.

fissazione accentrata della commissione interbancaria è funzionale alla ricerca di una mediazione fra tali contrapposti interessi.

80. Il circuito Pagobancomat – in ragione delle sue “esternalità di rete” - si rivela tanto più utile per ciascuna categoria di utilizzatori quanto più ampio è il numero di soggetti dell'altra categoria: maggiore è il numero di esercenti che partecipano al sistema, più alta sarà l'utilità per i titolari delle carte, e viceversa. Il sistema assume una dimensione ottimale quando il costo sostenuto da ciascuna categoria di utilizzatori tende ad approssimare l'utilità marginale media che ciascuna categoria trae dal sistema. Date le difficoltà di calcolo dell'utilità marginale media di un'operazione di pagamento tramite carta per ciascuna categoria di utenti, si rende necessario ricorrere a un metodo alternativo che colleghi il livello della commissione a criteri oggettivi e non discriminatori. Il metodo comunemente impiegato a questo scopo consiste nel correlare strettamente la commissione ai costi delle banche emittenti.
81. Al riguardo, CO.GE.BAN. ha individuato le categorie di costi sulla base dei quali valutare la commissione interbancaria multilaterale. Queste categorie di costi sono state attentamente esaminate nel corso dell'istruttoria. Dall'analisi delle informazioni e dei dati a disposizione emerge che non vi sono ragioni per contestare la pertinenza di queste categorie di costi, che si riferiscono a servizi forniti in via indiretta agli esercenti dalle banche emittenti e che sono remunerati, in assenza di un rapporto contrattuale diretto con l'esercente, attraverso la commissione interbancaria.

Terza condizione - indispensabilità

82. La commissione interbancaria multilaterale può essere considerata indispensabile non essendo dimostrato che meccanismi alternativi sarebbero, oltre che praticabili, anche meno restrittivi della concorrenza. Sebbene in teoria sia possibile concludere accordi bilaterali sul livello della commissione interbancaria, una commissione multilaterale accresce l'efficienza grazie ai ridotti costi di negoziazione e di transazione. Dato l'elevato numero di banche in Italia (788, al 31.12.2003), l'applicazione di commissioni interbancarie bilaterali comporterebbe prezzi più elevati e meno trasparenti. Per questo motivo è necessaria una commissione interbancaria di riferimento a cui far ricorso nel caso in cui le banche non siano in grado di concludere accordi bilaterali.
83. In mancanza di un accordo sulla commissione interbancaria, le banche emittenti si vedrebbero costrette a sostenere i costi dei servizi resi agli esercenti, ovvero ad addebitarne direttamente le spese ai titolari di carta. Nel caso in cui fossero le banche a farsi carico dei costi, sarebbero portate ad aumentare le commissioni applicate su servizi di diversa natura (sovvenzionamento interno). L'addebito dei costi di questi servizi a carico dei titolari di carta (sotto forma di un aumento delle commissioni annuali per le carte o eventualmente di commissioni sulle operazioni) potrebbe anche essere un'opzione meno restrittiva della concorrenza rispetto alla commissione interbancaria multilaterale, in quanto le commissioni a carico dei titolari di carta verrebbero fissate unilateralmente da ogni banca e non tramite accordi multilaterali. Tuttavia, tale soluzione non consentirebbe di ottenere lo stesso grado di utilizzo del sistema. Anche se aumentasse il numero di esercenti aderenti al sistema, vi sarebbe pur sempre il rischio che alcuni titolari utilizzassero di meno le loro carte, in particolare se gli aumenti di prezzo dovessero coprire il costo di servizi non forniti ai titolari stessi. Questa circostanza potrebbe a sua volta ridurre l'utilità delle carte per gli esercenti, compromettendo l'utilizzo del sistema Pagobancomat.

Quarta condizione: non eliminazione della concorrenza

84. La commissione interbancaria multilaterale non elimina la concorrenza tra gli emittenti, che restano liberi di fissare le commissioni applicate alla propria clientela. Inoltre, sebbene possa

rappresentare un limite minimo della commissione posta a carico degli esercenti, essa non elimina la concorrenza tra le banche, che rimangono libere di fissare l'entità della commissione a carico degli esercenti e che possono comunque sempre entrare in concorrenza sulle altre componenti di quest'ultima, diverse dalla commissione interbancaria. Nel caso di specie, la commissione interbancaria multilaterale non elimina inoltre la concorrenza tra Pagobancomat e gli altri circuiti di pagamento suoi concorrenti.

85. In Italia, la concorrenza tra banche nei rapporti contrattuali e operativi con la propria clientela (titolari di carta ed esercenti) resta sostenuta; ciò è dimostrato sia dall'analisi svolta al punto 33, che rileva la riduzione del livello medio delle *merchant fees* nel corso degli ultimi anni, sia dalla circostanza che i ricavi complessivi derivanti dalla commissione interbancaria sono rimasti invariati nell'ultimo triennio a fronte di una crescita sostenuta del numero di transazioni e del relativo valore.

IX. DURATA DELL'ESENZIONE E OBBLIGHI

86. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, un'esenzione deve far riferimento a un periodo di tempo determinato e può essere subordinata a condizioni e obblighi.
87. L'ulteriore sviluppo del sistema Pagobancomat e la crescente concorrenza nel settore dei servizi di pagamento conferma la necessità che l'esenzione sia subordinata alla revisione periodica della commissione interbancaria in base agli elementi di costo che concorrono a determinarne il livello. La revisione dovrà essere effettuata per la prima volta entro un anno dalla notifica del presente provvedimento e successivamente ogni due anni. Lo scopo della revisione periodica è di assicurare che la commissione interbancaria sia strettamente correlata ai costi effettivamente sostenuti nei rapporti interbancari; a tale riguardo, CO.GE.BAN. fornirà alla Banca d'Italia copia delle relazioni periodiche relative alla determinazione della commissione interbancaria.
88. Al fine di preservare la ricerca, da parte delle banche, del costante miglioramento del processo produttivo, dovrà essere verificata l'idoneità del parametro prescelto a rappresentare l'efficienza del processo produttivo. A tal proposito, CO.GE.BAN. valuterà, in relazione all'evoluzione tecnologica e all'espansione del mercato delle carte di pagamento in Italia, se e in quale misura sia giustificabile l'utilizzo di metodi alternativi per il calcolo della commissione interbancaria, che tengano anche conto di eventuali economie di scala presenti all'interno del processo produttivo.
89. Analoga valutazione verrà condotta con riferimento al livello del *mark up* applicato al servizio di pagamento in questione. L'evoluzione tecnologica insita nell'adozione di procedure informatiche quali la verifica diretta della capienza del conto del titolare della carta (*on-line to issuer*) e l'adozione del micro-circuito, porterà a una tendenziale riduzione della componente del rischio imprenditoriale legata al rischio di credito, che potrebbe rendere ragione di una diminuzione del margine.
90. Con specifico riferimento alle commissioni che le banche richiedono agli esercenti su ciascuna operazione di pagamento con carta Pagobancomat, l'istruttoria ha preso atto che esse presentano un adeguato livello di diversificazione; la fissazione della commissione interbancaria multilaterale non risulta avere prodotto effetti lesivi della concorrenza sul segmento di mercato posto "a valle" rispetto a quello interbancario. Tali conclusioni sono valide anche se si considerano i soli settori della grande distribuzione alimentare e della grande distribuzione commerciale.
91. Sulla base di quanto esposto ai punti precedenti, si ritiene che l'intesa relativa alla fissazione di una commissione interbancaria per le operazioni di pagamento effettuate tramite carte

Pagobancomat soddisfi le condizioni previste dall'art. 4, della legge n. 287/90 per il rilascio di una nuova autorizzazione in deroga al divieto di intese lesive della concorrenza.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- a) l'intesa promossa da CO.GE.BAN. relativamente alla definizione di una commissione interbancaria multilaterale per le operazioni di pagamento effettuate tramite carte Pagobancomat soddisfa le condizioni previste dall'art. 4 della legge 287/90 per il rilascio di un'autorizzazione in deroga al divieto di intese lesive della concorrenza. Il termine di validità dell'autorizzazione è fissato in cinque anni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
- b) l'istruttoria, tenuto conto delle informazioni fornite da CO.GE.BAN. a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, ha accertato che il valore della commissione interbancaria pari a 0,20 euro per operazione più lo 0,1039% per cento della singola transazione, stabilito dal novembre 2003, è congruo rispetto ai costi sostenuti dalle banche emittenti;
- c) la fissazione della commissione interbancaria multilaterale non ha prodotto un allineamento dei prezzi praticati dalle banche agli esercenti per la prestazione del servizio;
- d) entro il 1° luglio 2005 CO.GE.BAN. presenterà una metodologia di calcolo della commissione interbancaria basata sui criteri indicati nel presente provvedimento, da applicare nella determinazione della commissione interbancaria per l'anno successivo, pena la decadenza dell'autorizzazione. Successive analisi sui costi saranno effettuate con cadenza biennale e ne verrà trasmessa copia alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia verificherà che CO.GE.BAN. adempia gli obblighi stabiliti dal presente provvedimento; a tal fine la Convenzione trasmetterà alla Banca d'Italia copia di tutte le delibere del Comitato Direttivo e degli organi consiliari e assembleari dell'associazione nonché copia delle lettere circolari alle associate entro quindici giorni dall'adozione delle stesse. Tale obbligo ha validità fino alla scadenza dell'autorizzazione in deroga al divieto di intese lesive della concorrenza.

Il provvedimento verrà notificato alle parti interessate e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90 - può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE

A. Fazio